

R.D. 30-1-1941 n. 12
Ordinamento giudiziario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.

(commento di giurisprudenza)

Art. 7-bis *Tabelle degli uffici giudicanti* ⁽¹⁵⁾

La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'*articolo 47-bis*, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli *articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis*, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. ⁽¹⁶⁾

Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'*art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195*, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. ⁽²¹⁾

Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. ^{(17) (25)}

Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del

limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima. ⁽¹⁸⁾

[Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. ⁽²⁴⁾
⁽²³⁾]

Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. ⁽¹⁹⁾

Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. ⁽²²⁾

Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. ⁽²⁰⁾

Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. ⁽²⁰⁾

L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
- b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
- c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
- d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. ⁽²⁰⁾

Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. ⁽²⁰⁾

Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2. ⁽²⁰⁾

(15) Articolo inserito dall'*art. 3, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449*.

(16) Comma sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*.

1999. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 19, lett. a) e b)*, L. 30 luglio 2007, n. 111, a decorrere dal 31 luglio 2007.

(17) Comma inserito dall'*art. 57, comma 1*, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e, successivamente, così modificato dall'*art. 24, comma 1*, L. 1° marzo 2001, n. 63; per l'applicazione di tali ultime disposizioni, vedi l'*art. 26 della medesima L. 63/2001*.

(18) Comma inserito dall'*art. 57, comma 1*, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 27*, L. 25 luglio 2005, n. 150, a decorrere dal 30 luglio 2005 e dall'*art. 4, comma 19, lett. c)*, L. 30 luglio 2007, n. 111, a decorrere dal 31 luglio 2007.

(19) Comma inserito dall'*art. 57, comma 1*, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1*, L. 4 maggio 1998, n. 133.

(21) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 19, lett. a)*, L. 30 luglio 2007, n. 111, a decorrere dal 31 luglio 2007.

(22) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 19, lett. d)*, L. 30 luglio 2007, n. 111, a decorrere dal 31 luglio 2007.

(23) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 20*, L. 30 luglio 2007, n. 111, a decorrere dal 31 luglio 2007.

(24) Comma inserito dall'*art. 57, comma 1*, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(25) Per l'applicazione della disposizione di cui al presente comma vedi l'*art. 57, comma 2*, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

R.D. 30-1-1941 n. 12
Ordinamento giudiziario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.

(commento di giurisprudenza)

Art. 7-ter *Criteria per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti* ⁽²⁷⁾ ⁽²⁶⁾

L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. ⁽²⁸⁾

Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito.

[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro. ⁽³⁰⁾ ⁽²⁹⁾]

(26) Articolo inserito dall'*art. 4, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449*.

(27) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138*.

(28) Comma modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66; successivamente, l'*art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188* ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138*.

(29) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106* a decorrere dal 18 giugno 2006.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'*art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188* ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.
